

Testo a fronte



**Progetto di legge n. 271/12^**

“Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere)”

<p align="center"><b>Legge regionale 7 agosto 2018, n.34</b></p> <p align="center">"Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere"</p>	<p align="center"><b>Proposta di legge n. 271/12^</b></p> <p align="center">"Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere)"</p>
<p align="center">Art. 2</p> <p align="center"><i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività turistico-ricettive, gestite in forma imprenditoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, da soggetti privati anche senza scopo di lucro, finalizzate alla produzione di servizi per l'ospitalità e eventualmente per la somministrazione di alimenti e bevande, per come di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) affittacamere, bed and breakfast, locande;</li> <li>b) case e appartamenti;</li> <li>c) case per ferie e case religiose;</li> <li>d) ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi;</li> <li>e) residenze di campagna, residenze di montagna, rifugi</li> </ul>	<p align="center">Art. 2</p> <p align="center"><i>(Ambito di applicazione)</i></p> <p>1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività turistico-ricettive, gestite in forma imprenditoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, da soggetti privati anche senza scopo di lucro, finalizzate alla produzione di servizi per l'ospitalità e eventualmente per la somministrazione di alimenti e bevande, per come di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) affittacamere, bed and breakfast, locande;</li> <li>b) case e appartamenti;</li> <li>c) case per ferie e case religiose;</li> <li>d) ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi;</li> <li>e) residenze di campagna, residenze di montagna, rifugi</li> </ul>

<p>escursionistici;</p> <p>f) residenze d'epoca e dimore storiche.</p>	<p>escursionistici;</p> <p>f) residenze d'epoca e dimore storiche;</p> <p><b>g) albergo nautico diffuso.</b></p>
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;"><i>(Residenze d'epoca)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;"><i>(Residenze d'epoca)</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8 – bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>(Albergo nautico diffuso)</i></b></p> <p>1. Si intende per "albergo nautico diffuso" la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo a servizio dell'unità produttiva. Il gestore ha legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di <i>tracking</i> e sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura</p>

sussidiaria e strumentale all'esazione del tributo in capo al gestore della struttura. Il gestore ha l'obbligo di registrare le presenze a bordo e di comunicarle alla Questura ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. È responsabilità del conduttore comunicare immediatamente eventuali variazioni nelle presenze al gestore che provvede alla trasmissione telematica. Le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto. Nell'unità centralizzata sono offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. È effettuata la pulizia delle unità da diporto ed il cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura ricettiva. L'attività è gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione. L'imbarco e lo sbarco dei clienti avviene nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni.

Art. 10

*(Adempimenti amministrativi)*

1. Le attività di cui alla presente legge sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e del *decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59* (Attuazione della *direttiva 2006/123/CE* relativa ai servizi nel mercato interno), così come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del *decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*, recante attuazione della *direttiva 2006/123/CE*, relativa ai servizi nel mercato interno).

2. La segnalazione è trasmessa, in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio ricade la struttura, secondo il modello di segnalazione stabilito.

3. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso alla data della segnalazione dei requisiti:

a) soggettivi previsti dal *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dall'*articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di

Art. 10

*(Adempimenti amministrativi)*

1. Le attività di cui alla presente legge sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e del *decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59* (Attuazione della *direttiva 2006/123/CE* relativa ai servizi nel mercato interno), così come modificato dal decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del *decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*, recante attuazione della *direttiva 2006/123/CE*, relativa ai servizi nel mercato interno).

2. La segnalazione è trasmessa, in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio ricade la struttura, secondo il modello di segnalazione stabilito.

3. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso alla data della segnalazione dei requisiti:

a) soggettivi previsti dal *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dall'*articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*);

b) previsti in materia di prevenzione degli incendi ai sensi del *D.M. 9 aprile 1994* del Ministro dell'Interno e del *decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151* (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi);

c) tecnico-edilizi di accessibilità, agibilità, conformità al regolamento urbanistico comunale e igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per uso residenziale;

d) di classificazione in sorrisi, ai sensi dell'articolo 14, secondo i requisiti stabiliti nelle schede allegate alla presente legge.

4. Lo Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP) predispone la modulistica necessaria per la SCIA, che, tra l'altro, contiene:

a) le generalità complete del titolare dell'attività e l'ubicazione esatta dell'immobile in cui si intende svolgere l'attività;

b) il numero di unità abitative, delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici, i periodi di apertura e le tariffe minime e massime che si intendono praticare;

c) l'indicazione della partita iva (P.IVA) e della iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nei

documentazione antimafia, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*);

b) previsti in materia di prevenzione degli incendi ai sensi del *D.M. 9 aprile 1994* del Ministro dell'Interno e del *decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151* (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi);

c) tecnico-edilizi di accessibilità, agibilità, conformità al regolamento urbanistico comunale e igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per uso residenziale;

d) di classificazione in sorrisi, ai sensi dell'articolo 14, secondo i requisiti stabiliti nelle schede allegate alla presente legge.

4. Lo Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP) predispone la modulistica necessaria per la SCIA, che, tra l'altro, contiene:

a) le generalità complete del titolare dell'attività e l'ubicazione esatta dell'immobile in cui si intende svolgere l'attività;

b) il numero di unità abitative, delle camere **o cabine**, dei posti letto e dei servizi igienici, i periodi di apertura e le tariffe minime e massime che si intendono praticare;

c) l'indicazione della partita iva (P.IVA) e della iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nei

casi previsti dalla legge;

d) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli *articoli 11 e 12 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS);

e) il certificato di agibilità o altra documentazione equivalente, la relazione tecnica e gli elaborati planimetrici dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile, dei vani e dei servizi, delle aree di pertinenza e delle parti messe a disposizione degli ospiti;

f) la documentazione amministrativa comprovante il rispetto della normativa vigente relativa alla prevenzione incendi e ai requisiti igienico-sanitari e urbanistici;

g) l'atto di disponibilità dell'immobile, in cui è specificato l'uso finalizzato all'esercizio dell'attività ricettiva.

5. Il SUAP comunale, dopo aver validato la ricevibilità della segnalazione, trasmette il fascicolo, per la verifica dei requisiti di cui al comma 3, alle autorità competenti. Il SUAP comunale coordina il procedimento amministrativo, effettua le comunicazioni al richiedente e verifica i requisiti soggettivi e tecnico-edilizi di cui al comma 3, lettera c).

Per i requisiti igienico-sanitari, il SUAP Comunale, nel caso non

casi previsti dalla legge;

d) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli *articoli 11 e 12 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS);

e) il certificato di agibilità o altra documentazione equivalente, la relazione tecnica e gli elaborati planimetrici dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile, dei vani e dei servizi, delle aree di pertinenza e delle parti messe a disposizione degli ospiti **o le certificazioni di sicurezza per le unità da diporto;**

f) la documentazione amministrativa comprovante il rispetto della normativa vigente relativa alla prevenzione incendi e ai requisiti igienico-sanitari e urbanistici;

g) l'atto di disponibilità dell'immobile **o dell'imbarcazione**, in cui è specificato l'uso finalizzato all'esercizio dell'attività ricettiva.

5. Il SUAP comunale, dopo aver validato la ricevibilità della segnalazione, trasmette il fascicolo, per la verifica dei requisiti di cui al comma 3, alle autorità competenti. Il SUAP comunale coordina il procedimento amministrativo, effettua le comunicazioni al richiedente e verifica i requisiti soggettivi e tecnico-edilizi di cui al comma 3, lettera c).

<p>sia già disponibile idonea documentazione, demanda la verifica all'azienda sanitaria provinciale competente. La Regione, ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria se l'esercizio ricettivo ricade nell'area geografica di competenza di quest'ultima, verifica la presenza dei requisiti per la classificazione di cui all'articolo 13.</p> <p>6. La denominazione, all'interno del territorio comunale, è adottata da un solo esercizio e deve essere tale da non ingenerare confusione con altri esercizi ricettivi.</p>	<p>Per i requisiti igienico-sanitari, il SUAP Comunale, nel caso non sia già disponibile idonea documentazione, demanda la verifica all'azienda sanitaria provinciale competente. La Regione, ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria se l'esercizio ricettivo ricade nell'area geografica di competenza di quest'ultima, verifica la presenza dei requisiti per la classificazione di cui all'articolo 13.</p> <p>6. La denominazione, all'interno del territorio comunale, è adottata da un solo esercizio e deve essere tale da non ingenerare confusione con altri esercizi ricettivi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Disciplina tributaria)</i></p> <p>1. L'esercizio di attività ricettive extralberghiere è soggetta alle tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e al decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 31 (Rettifiche alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230).</p> <p>2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 e solo a fini tributari:</p> <p>a) le residenze di campagna, le residenze di montagna, i rifugi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Disciplina tributaria)</i></p> <p>1. L'esercizio di attività ricettive extralberghiere è soggetta alle tasse sulle concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e al decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 31 (Rettifiche alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230).</p> <p>2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 e solo a fini tributari:</p> <p>a) le residenze di campagna, le residenze di montagna, i rifugi</p>



escursionistici, gli affittacamere, i bed and breakfast esercitati in forma imprenditoriale, le locande, le case ed appartamenti e le residenze d'epoca classificati fino a due sorrisi sono equiparati alle strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle;

b) le residenze di campagna, le residenze di montagna, i rifugi escursionistici, gli affittacamere, i bed and breakfast esercitati in forma imprenditoriale, le locande, le case ed appartamenti, le residenze d'epoca classificati con tre sorrisi sono equiparati alle strutture ricettive alberghiere classificate a tre stelle;

c) le case religiose alle case per ferie;

d) i centri soggiorno e studi sono equiparati agli ostelli per gioventù.

3. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 classificate lusso, luxury o charme sono equiparate a livello tributario alle strutture ricettive alberghiere classificate a quattro stelle.

escursionistici, gli affittacamere, i bed and breakfast esercitati in forma imprenditoriale, le locande, le case ed appartamenti e le residenze d'epoca, **gli alberghi nautici diffusi** classificati fino a due sorrisi sono equiparati alle strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle;

b) le residenze di campagna, le residenze di montagna, i rifugi escursionistici, gli affittacamere, i bed and breakfast esercitati in forma imprenditoriale, le locande, le case ed appartamenti, le residenze d'epoca, **gli alberghi nautici diffusi** classificati con tre sorrisi sono equiparati alle strutture ricettive alberghiere classificate a tre stelle;

c) le case religiose alle case per ferie;

d) i centri soggiorno e studi sono equiparati agli ostelli per gioventù.

3. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 classificate lusso, luxury o charme sono equiparate a livello tributario alle strutture ricettive alberghiere classificate a quattro stelle.